

COMUNE DI FLORIDIA

Provincia di Siracusa

Settore V - Ufficio Ecologia



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE DI CANI E SULLA LOTTA AL RANDAGISMO



DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON VERBALE N.20 DEL 04/05/2009

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Ambito d'applicazione e definizioni
- Art. 3. Anagrafe canina
- Art. 4. Raccolta delle deiezioni
- Art. 5. Museruole e guinzagli
- Art. 6. Corsi Formativi per rilascio patentino
- Art. 7. Divieti
- Art. 8. Particolari situazioni
- Art. 9. Responsabilità
- Art. 10. Tutela dell'aggressività esaltata dei cani
- Art. 11. Definizione dei cani pericolosi
- Art. 12. Controllo
- Art. 13. Sanzioni
- Art. 14. Rimando ad altre norme
- Art. 15. Vigilanza
- Art. 16. Abrogazioni
- Art. 17. Competenze del Sindaco
- Art. 18. Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.
2. La città di Floridia, in base all'art.2 della Costituzione della Repubblica italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia.

ART. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene. Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

ART. 3

Anagrafe canina

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale (U.S.L.) di Siracusa entro 180 giorni dalla loro nascita o dall'acquisizione o possesso. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell'iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.
2. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio veterinario della U.S.L. di competenza ed al Comune i mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni da detti eventi.
3. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con sanzione amministrativa. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento dell'animale, deve chiedere al Servizio veterinario della U.S.L. competente, di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.
4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Municipale che provvederà ad informare immediatamente il Servizio veterinario della U.S.L. o eventuale ditta convenzionata al fine della cattura. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. Le spese di

- cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. I cani non identificati devono essere catturati, a cura del Servizio veterinario della U.S.L. o eventuale ditta convenzionata, che provvede agli adempimenti di competenza. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.
5. Il Comune si fa carico delle spese di sterilizzazione e del microprocessore sottocutaneo per quei cani detenuti nel canile convenzionato, che vengono adottati da privati cittadini o da Enti o da Associazioni. La sterilizzazione sarà effettuata entro un anno dall'adozione se richiesta dall'adottante.

ART. 4

Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito;
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1) lettera a) del presente articolo è soggetto alla:
 - c) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da:
 - € 28,00 ad € 173,00 Art. 17, comma 4 L.R. n.15/2000;
 - € 58,00 ad € 173,00 Art. 17, comma 5 L.R. n.15/2000.

ART. 5

Museruole e guinzagli

1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti ad utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, durante la conduzione dell'animale;
2. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. I proprietari di cani a rischio di aggressività, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
4. Sono esentati da tali obblighi i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. I punti uno e due del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie.

ART. 6

Corsi Formativi per rilascio patentino

1. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata **patentino**. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni

- congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali;
2. Detti percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari di cani impegnativi, il Comune in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane;
 3. Il medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alle disponibilità dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.

ART. 7

DIVIETI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessario e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto o rialzato dal suolo dove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente altezza dal fondo di calpestio almeno il doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete, e/o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani dovranno evitare che l'animale con il suo abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,00 a euro 50,00 e nei casi estremi il Comune potrà chiedere l'allontanamento dell'animale.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.
11. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 659 del codice penale. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 9 del presente articolo il responsabile del servizio di Polizia Municipale può ordinare con apposita e specifica ordinanza l'allontanamento dell'animale,

il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.

E quanto altro disposto dall' art. 2 dell'ordinanza 3 Marzo 2009 del Ministero Lavoro e Salute.

ART. 8

Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

ART. 9

Responsabilità

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E' altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ART. 10

Tutela dell'aggressività esaltata dei cani

- a) I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'art.3 dell'Ordinanza 3/3/2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali provvedano a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane, quando si trova in area urbana e nei luoghi aperti al pubblico.
- b) E' vietato acquistare o detenere cani da parte dei seguenti soggetti:
 - delinquenti abituali o per tendenza;
 - chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
 - chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; ai minori di diciotto anni e agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

ART. 11

Definizione dei cani pericolosi

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, nonostante non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore.

ART. 12

Controllo

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontari muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale di qualifica di guardia particolare giurata.
2. L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

ART. 13

Sanzioni

Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

Divieti e Obblighi	Minima	Massima
Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, acquisizione o possesso.	€ 86,00	€ 520,00
Obbligo di segnalazione dei mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale	€ 86,00	€ 289,00
Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio	€ 578,00	€ 1.733,00
Obbligo di totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento, facendo uso di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito	€ 58,00	€ 173,00
Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio, soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico	€ 50,00	€ 100,00
Obbligo di applicazione sempre della museruola e del guinzaglio, per i cani a rischio di aggressività sulle aree aperte al pubblico	€ 100,00	€ 200,00
Divieto di detenzione dei cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti	€ 50,00	€ 100,00
Divieto di detenzione dei cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto	€ 50,00	€ 100,00
Obbligo di detenzione di cani, se non alla catena, all'interno di una area delimitata con una rete metallica consistente	€ 50,00	€ 100,00
Obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato	€ 20,00	€ 50,00
Divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi, salvo i casi di cani per non vedenti e salva la facoltà di ammissione esercitata dai gestori degli stessi locali	€ 50,00	€ 100,00
Divieto di trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.	€ 30,00	€ 50,00
Divieto di conduzione di cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.	€ 30,00	€ 50,00

Divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali	€ 50,00	€ 120,00
Divieto di addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.	€ 100,00	€ 120,00
Divieto di addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività	€ 100,00	€ 200,00
Divieto di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento	€ 150,00	€ 300,00
Divieto di sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.	€ 100,00	€ 200,00
Obbligo di stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi	€ 200,00	€ 400,00
Divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del regolamento comunale o incroci con queste, a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; d) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.	€ 200,00	€ 500,00

ART. 14

Rimando ad altre norme

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., dalla L.R. n. 18 maggio 1994 n. 21 e s.m.i., dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/03/2009, dal codice civile e dal codice penale.

ART. 15

Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al servizio di polizia Municipale, gli operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Siracusa, la Polizia Provinciale.

ART. 16

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con il Regolamento di Polizia Urbana, e con le diverse ordinanze.

ART. 17

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del codice civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

ART. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Florida.